

Art. 55 - Rapporti con i testimoni e persone informate

Art. 55 - Rapporti con i testimoni e persone informate - codice deontologico forense (2014)

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 55 - Rapporti con i testimoni e persone informate

1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall' Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.
6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere

Art. 55 - Rapporti con i testimoni e persone informate

dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.

9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.

10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.

11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.

12. La violazione del divieto di cui al comma I comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 7 e 9 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei a dodici mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

modifiche - note|green

COMMENTI

articolo previgente|red

Art. 55 - Rapporti con i testimoni e persone informate

PRECEDENTE FORMULAZIONE

non prevista

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Testimoni o persone informate sui fatti - Consiglio Nazionale Forense \(pres. Greco, rel. Cassi\), sentenza n. 76 del 28 marzo 2025](#)

L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti al fine di conseguire deposizioni compiacenti - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 76 del 28 marzo 2025 È indubbio che sia consentito all'avvocato di concordare con il proprio

[intrattenersi con i testimoni - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 12183 del 12 giugno 2015](#)

Il divieto di intrattenersi con i testimoni o futuri tali L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni o futuri tali (cioè coloro che non abbiano ancora formalmente assunto detta qualità), sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire

Art. 55 - Rapporti con i testimoni e persone informate

fine
